REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

INDICE

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni	2
ART. 2 – Soggetti competenti alla concessione del patrocinio	
ART. 3 – Soggetti beneficiari del patrocinio	
ART. 4 – Criteri per la concessione del patrocinio	
ART. 5 – Concessione di patrocini in casi eccezionali	
ART. 6 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni	
ART. 7 – Procedura per la concessione di patrocini	
ART. 8 – Utilizzo dello stemma dell'Unione Terred'acqua	
ART. 9 – Patrocinio oneroso	

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

- 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Unione Terred'acqua a soggetti pubblici e privati e per l'utilizzo dello stemma dell'Unione.
- 2. Il patrocinio dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno morale ad un'iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità sociali, economiche, sportive, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche od umanitarie che si svolgono nell'ambito del territorio dell'Unione Terred'acqua.
- 3. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per attività che si svolgono al di fuori del territorio dell'Unione, purchè siano ritenute di particolare rilievo.
- 4. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa o alla durata dell'opera.
- 5. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative quali per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi.

ART. 2 – Soggetti competenti alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con comunicazione del Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.

ART. 3 – Soggetti beneficiari del patrocinio

- 1. Sono soggetti potenziali beneficiari di patrocinio:
 - a. associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio dell'Unione;
 - b. altri organismi non profit;
 - c. aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d. soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
- 2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio anche le associazioni portatrici di interessi diffusi e le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 4 – Criteri per la concessione del patrocinio

- 1. L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base di uno dei seguenti criteri:
 - coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Unione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b. rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c. significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Unione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
- 2. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso per attività generali.

ART. 5 – Concessione di patrocini in casi eccezionali

- 1. Può essere concesso il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Unione, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
- Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Unione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 6 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

- 1. Non si concede patrocinio:
 - a. per iniziative promosse da organizzazioni, partiti e movimenti politici;
 - b. per iniziative il cui fine commerciale sia valutato come prevalente o esclusivo;
 - c. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione.
- 2. L'Unione Terred'acqua può in ogni caso revocare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Unione.

ART. 7 – Procedura per la concessione di patrocini

- 1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Unione Terred'acqua, presentano istanza, di norma con almeno trenta giorni di anticipo dalla data di inizio dell'evento, al Presidente dell'Unione.
- 2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere una relazione sintetica che espliciti i seguenti elementi:
 - a. dati relativi all'Ente/Associazione richiedente, Legale Rappresentante, indirizzi;
 - b. luogo e durata, natura, finalità, programma e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - c. informativa relativa ad eventuale richiesta di contributo;
 - d. altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - e. altri soggetti pubblici e/o privati a cui viene richiesto patrocinio e/o contributo;
 - f. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - g. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - h. materiale promo-pubblicitario relativo ad iniziative analoghe prodotto dal richiedente, qualora esistente.
- 3. L'istanza deve, inoltre, contenere dichiarazioni, debitamente sottoscritte:
 - a. di conoscere ed accettare le condizioni previste dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - b. presa visione dell'informativa in merito all'utilizzo dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03.
- 4. L'iter dell'istanza è concluso con l'autorizzazione o la negazione dell'autorizzazione alla riproduzione dello stemma dell'Unione sul materiale promo-pubblicitario dell'iniziativa.

ART. 8 - Utilizzo dello stemma dell'Unione Terred'acqua

- 1. Il soggetto patrocinato deve utilizzare lo stemma negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
- 2. Il ruolo dell'amministrazione deve essere precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formula specifica che attesti il tipo di intervento.
- 3. Il soggetto patrocinato dovrà inviare all'Ufficio Segreteria una copia di ciascun prodotto, materiale o supporto realizzato avvalendosi del patrocinio.
- 4. E' fatto assoluto divieto di fare uso del nome in modo improprio o non consentito o non autorizzato dello stemma dell'Unione, configurandosi tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del titolo con conseguente diritto dell'Ente ad attivare le procedure risarcitorie ai sensi dell'articolo 7 del Codice Civile.

ART. 9 - Patrocinio oneroso

- 1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'stanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Unione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
- 2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.